

## INTERPELLANZE

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dei lavori pubblici, per sapere — premesso che:

dal 3 al 14 giugno si svolgerà a Istanbul « Habitat 2 », l'ultimo *summit* di questo secolo organizzato dalle Nazioni Unite su « Una casa per tutti in un mondo che si urbanizza »;

su precisa indicazione dell'ONU: entro il 31 dicembre 1994 ogni paese avrebbe dovuto istituire il Comitato nazionale per « Habitat 2 », con la partecipazione di tutti i soggetti interessati: abitanti, enti pubblici, gestori di edilizia, inquilini, costruttori, università, utenti, Governo; entro il 31 dicembre 1995 ogni Paese avrebbe dovuto approvare il Piano d'azione nazionale, cioè le linee-guida delle politiche abitative e urbanistiche fino all'anno 2000;

in realtà soltanto il 14 marzo 1996, cioè con oltre 14 mesi di ritardo, è stato firmato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri istitutivo di detto Comitato, con l'illegittima esclusione, a parere degli interpellanti, delle organizzazioni degli inquilini, dei gestori di edilizia sociale quale l'Aniacap, del Movimento delle cooperative di abitazione;

come confermato durante la prima riunione di detto Comitato, svoltasi il 9 maggio scorso, il Piano d'azione nazionale non risulta ancora redatto —:

per quali motivi si siano verificati tali incredibili ritardi;

quali siano i criteri adottati nella scelta dei componenti il Comitato nazionale per « Habitat 2 », considerato che sono state violate le indicazioni dell'ONU con l'esclusione di gran parte degli enti ed associazioni impegnati sul terreno dell'abi-

tare, mentre sono stati inclusi enti che nulla hanno a che vedere, quali il ministero per il commercio con l'estero;

per quale motivo l'Unione inquilini è stata esclusa da detto Comitato, pur essendo stata ufficialmente invitata dall'ONU ad attivarsi al riguardo, e a partecipare ai « Prepcom » recentemente svoltisi a Ginevra e a New York;

se risulti vero che la redazione del Piano d'azione nazionale è stata affidata a consulenze esterne e, in caso positivo, con quali criteri di trasparenza, con quali indicazioni da parte del Governo e con quale coinvolgimento di tutti i soggetti indicati dall'ONU;

quali altre consulenze, incarichi, missioni o altro siano stati affidati all'esterno, con quali criteri, con quali costi e con quali risultati;

cosa intenda fare per rispettare le indicazioni dell'ONU, in particolare:

se intenda emanare un nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che includa l'Unione inquilini e gli altri soggetti interessati nel Comitato nazionale per « Habitat 2 »; se e come ritenga di coinvolgere nel dibattito sul Piano d'azione nazionale tutti i soggetti impegnati nel campo dell'abitare; se e come intenda favorire la partecipazione delle associazioni di inquilini al *summit* di Istanbul.

(2-00003) « De Cesaris, Pistone, Lenti ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri del tesoro, dei lavori pubblici, dell'ambiente e del bilancio e della programmazione economica, per sapere — premesso che:

in data 29 aprile 1996 è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* il testo del decreto-legge recante « Misure urgenti per il grande Giubileo del 2000 »;

all'articolo 2 del citato decreto-legge si autorizza il Ministro del tesoro a con-

trarre mutui quindicennali con oneri a carico dello Stato relativamente all'autorizzazione di spesa, che risulta essere di 100 miliardi di lire per il 1997 e di 450 miliardi di lire per il 1998 e per gli anni a seguire;

non è chiaramente indicato nel decreto-legge il fatto che il Ministero del tesoro debba contrarre i mutui quindicennali presso la Cassa depositi e prestiti, questo può significare la possibilità di contrarre mutui con istituti di credito privati;

in tale ipotesi « del tutto innovativa » il bilancio dello Stato verrebbe gravato dagli interessi notevolmente superiori praticati dagli istituti di credito, rispetto a quelli applicati dalla Cassa depositi e prestiti —;

se non ritengano necessario e improcrastinabile modificare l'articolo 2 del decreto-legge 26 aprile 1996, n. 225, nel senso di indicare espressamente che i mutui per il finanziamento degli interventi previsti dal citato decreto-legge siano accessi presso Cassa depositi e prestiti.

(2-00004) « De Cesaris, Pistone, Moroni ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere — premesso che:

con il decreto-legge del 26 aprile 1996, n. 225 il governo Dini ha stanziato 3.200 miliardi per finanziare misure urgenti per il grande Giubileo del 2000;

nella relazione all'atto Senato 2619 della scorsa legislatura (disegno di legge di conversione del decreto) si legge che: « il finanziamento degli interventi sarà assicurato attraverso mutui quindicennali contratti dal Ministero del tesoro con istituti di credito »;

nelle numerose riunioni preparatorie tenutesi tra rappresentanti del comune di Roma e della Presidenza del Consiglio dei ministri si era viceversa sempre ipotizzato mutui ventennali attraverso la Cassa depositi e prestiti;

la diversa durata dei mutui e soprattutto, la differenza tra gli interessi praticati dalla Cassa depositi e prestiti (all'incirca il 9 per cento) e dagli istituti di credito (16-17 per cento) comporteranno per il bilancio dello Stato un maggior aggravio, che, a secondo delle stime dei vari responsabili del comune di Roma degli interventi per il Giubileo, oscilleranno tra i 6-800 miliardi e i 1.500 miliardi di lire —;

perché sia stata fatta tale scelta di fronte ai ben noti problemi di gestione del bilancio statale; quale siano gli istituti di credito che dovrebbero accordare i mutui e se non ritenga il Presidente del Consiglio di dover intervenire per modificare il decreto-legge, ricorrendo per tale erogazione di mutui alla Cassa depositi e prestiti.

(2-00005) « Guerra, Bolognesi, Sciacca »

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro dell'interno, per conoscere, premesso che:

in un'intervista al « Maurizio Costanzo Show » del 20 maggio 1996, il Presidente della Camera dei deputati, onorevole Luciano Violante, ha affermato con sicurezza che i delitti Dalla Chiesa, Falcone e Borsellino sono da considerarsi delitti politici e che i mandanti degli stessi sono da ricercarsi al di fuori della Sicilia e che la mafia non sarebbe una Piovra bensì un'Idra dalle molteplici teste, alcune delle quali farebbero riferimento ad ambienti politici, della massoneria eccetera;

nel contesto della medesima intervista, veniva ripetutamente citato il dottor Giovanni Falcone, il quale invece dava della realtà mafiosa una lettura del tutto diversa, scrivendo nel libro « Cose di Cosa Nostra » (BUR Editrice), alle pagine 168 e 169, « ... Questi crimini eccellenti, su cui finora non si è riusciti a fare pienamente luce, hanno alimentato l'idea del "terzo livello", intendendosi con ciò che al di sopra di Cosa Nostra esisterebbe una rete, ove si anniderebbero i veri responsabili

degli omicidi, una sorta di supercomitato, costituito da uomini politici, da massoni, da banchieri, da alti burocrati dello Stato, da capitani d'industria che impartirebbe ordini alla Cupola. Questa suggestiva ipotesi, che vede una struttura come Cosa Nostra agli ordini di un centro direzionale sottratto al suo controllo è del tutto irrealistico e rivela una profonda ignoranza dei rapporti tra mafia e politica»; e ancora: «... Attraverso un percorso misterioso, per non so quale rozzezza intellettuale, il nostro terzo livello è diventato "il grande vecchio", il "burattinaio", che, dall'alto della sfera politica, tira le fila della mafia. Non esiste ombra o di indizio che suffraghi l'ipotesi di un vertice segreto che si serve della mafia, trasformata in semplice braccio armato di trame politiche»;

gli straordinari successi delle forze dell'ordine dimostrano che la mafia si vince braccando e isolando nel territorio le «famiglie» mafiose —

di quali elementi il Governo sia in possesso per avvalorare la tesi dei mandanti politici sostenuta dall'onorevole Violante e quali elementi sia in grado di produrre per sostenere che le conclusioni a cui era pervenuto il dottor Giovanni Falcone, che ha pagato con la vita le sue intuizioni e la sua azione contro la mafia, fossero così radicalmente infondate.

(2-00006)

« Giovanardi ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, per sapere — premesso che:

il Presidente della giunta regionale dell'Emilia Romagna Pierluigi Bersani è stato nominato ministro del Governo Prodi ed è pertanto sopraggiunta l'incompatibilità ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 154 del 1981, con la conseguente decadenza, ai sensi dell'articolo 24 dello statuto della regione Emilia Romagna, dell'intera giunta regionale;

l'articolo 8 della legge n. 43 del 23 febbraio 1995 afferma che:

« 1. Se nel corso di ventiquattro mesi il rapporto fiduciario tra Consiglio e Giunta è comunque posto in crisi, il quinquennio di durata in carica del consiglio regionale è ridotto ad un biennio.

2. Con proprio decreto, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica dichiara che si è verificato il presupposto previsto dal comma 1 per la riduzione della durata in carica del consiglio regionale »;

la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali, in data 31 gennaio 1996 ha risposto alla richiesta di parere del Presidente della regione Molise, formulata in data 13 dicembre 1995, riguardante l'interpretazione del suddetto articolo 8 della legge n. 43 del 1995 in relazione all'integrazione della Giunta con l'ingresso di un nuovo assessore; in tale risposta si afferma che l'ingresso nella Giunta di un nuovo assessore, con il conseguente rafforzamento della maggioranza che sostiene la Giunta, può avvenire senza una ripetizione del meccanismo di investitura fiduciaria, e quindi senza determinare l'applicazione della norma sanzionatoria prevista dall'articolo 8 della legge n. 43 del 1995, mentre invece tale norma sanzionatoria trova applicazione « nel caso in cui durante il periodo di ventiquattro mesi vi sia "comunque" (mozione di sfiducia, questione di fiducia non accolta, dimissioni, decadenza dalla carica per qualsiasi causa del Presidente della Giunta, mancanza per qualsiasi causa di un terzo dei componenti della Giunta) », come si evince dal testo integrale della richiesta di parere da parte del Presidente della Giunta del Molise e dalla risposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri che di seguito si riproducono:

Richiesta di parere della regione Molise (13 dicembre 1995):

« A seguito delle ultime consultazioni elettorali, svoltesi il 23 aprile 1995, si è insediata in questa Regione, presieduta dallo scrivente, una Giunta composta da

cinque Assessori, eletta in seno al Consiglio dalla coalizione collegata alla lista regionale risultata vincitrice della competizione elettorale. Una sola forza politica, facente parte della coalizione vincente, non ha dato il pieno appoggio all'Esecutivo, esprimendo voto di astensione.

Si appalesa ora l'opportunità di rafforzare la maggioranza presente in Consiglio ed espressa dal corpo elettorale, attraverso l'ingresso in Giunta della componente politica che si era astenuta all'atto della sua elezione.

L'operazione, che di fatto non altererebbe in alcun modo l'attuale rapporto esistente in Consiglio tra maggioranza e minoranza — considerato che la stessa maggioranza, che è stata espressa dal corpo elettorale, sarebbe presente nella nuova Giunta allargata — potrebbe realizzarsi seguendo alternativamente due procedure:

a) dimissioni dell'attuale Esecutivo ed elezione congiunta del Presidente e dei componenti della nuova Giunta;

b) elezione del solo componente destinato ad integrare l'Esecutivo in carica.

La prima soluzione rispecchierebbe una prassi fino ad oggi seguita, sostanzialmente rispondente alle previsioni dello Statuto della Regione che, all'articolo 21 — pur riferendosi all'elezione del primo Esecutivo dopo le consultazioni elettorali —, dispone che il Presidente ed i componenti della Giunta regionale siano eletti congiuntamente dal Consiglio.

La seconda ipotesi, invece, non trova un preciso riscontro nello Statuto, il quale, all'articolo 28, primo comma, prevede la sostituzione dei singoli componenti della Giunta, che si siano dimessi o siano decaduti, e non già l'integrazione dell'Esecutivo cui si intenda procedere.

L'ipotesi, non essendo comunque vietata dalle previsioni statutarie, che non la prevedono e quindi non la disciplinano, dovrebbe ritenersi ammissibile, appalesandosi, una volta realizzata, come una nuova prassi istituzionale.

In sostanza la Giunta, anziché dimettersi, rimettendo al Consiglio la nomina del nuovo Esecutivo, potrebbe essere direttamente integrata dal Consiglio stesso, in virtù del rapporto non eteronomo che lega i due organi e che, in tal senso, si differenzia da quello esistente tra il Parlamento ed il Governo nazionale.

Senonché entrambe le ipotesi prospettate — ma soprattutto la prima, nella quale si avrebbero le dimissioni dell'Esecutivo in carica — potrebbero essere intese, una volta concretizzatesi, come sintomo di una crisi del rapporto fiduciario esistente tra Giunta e Consiglio.

In tale ottica appare ineludibile il collegamento con l'articolo 8 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, che sanziona con la riduzione della legislatura a un biennio le ipotesi in cui "nel corso di ventiquattro mesi il rapporto fiduciario tra Consiglio e Giunta è comunque posto in crisi": interpretando alla lettera la norma, sarebbe sanzionata qualsiasi modifica della Giunta Regionale, in quanto comportante pur sempre, di fatto, l'instaurazione del rapporto di fiducia con un nuovo Esecutivo, con conseguente cessazione dello stesso rapporto nei confronti del primo.

Nella sostanza delle cose, invece, l'integrazione dell'Esecutivo cui si intende dar vita — attraverso l'ingresso della forza politica collegata alla lista regionale che, avendo vinto le elezioni, si trova oggi al governo regionale — comporterebbe la totale compattezza della maggioranza — proprio di quella maggioranza espressa e voluta dal corpo elettorale — e, conseguentemente, lungi da qualsiasi situazione di crisi, realizzerebbe il rafforzamento del rapporto di fiducia tra Giunta e Consiglio.

In considerazione delle difficoltà interpretative poste dal citato articolo 8 della legge n. 43 del 1995, si chiede di acquisire l'autorevole parere di codesta Presidenza sulle varie questioni prospettate. Il Presidente (Dott. Marcello Veneziale) »;

Risposta del dipartimento per gli affari regionali (31 gennaio 1996):

« Con nota n. 28451, codesta Regione ha chiesto un parere in ordine all'applicabilità dell'articolo 8 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, nell'ipotesi in cui la Giunta regionale dovesse essere integrata con un nuovo assessore espressione di una delle forze politiche che, seppure appartenente alla coalizione vincente, inizialmente si era astenuta al momento dell'elezione della Giunta.

La problematica sollevata si presta, a fini analitici, ad essere scomposta in due quesiti.

In primo luogo occorre esaminare se, alla luce dell'articolo 8 citato, il passaggio di una forza politica dall'astensione al sostegno attivo, con connesso ingresso in Giunta di un nuovo assessore, possa qualificarsi come crisi del rapporto fiduciario tra Consiglio e Giunta, che costituisce la premessa per l'applicazione dell'articolo 8. In caso di risposta negativa, bisogna comunque verificare se lo Statuto della Regione Molise consenta di integrare la Giunta con un nuovo assessore senza passare attraverso la crisi del rapporto di fiducia.

Per quanto riguarda il primo profilo, i primi commentatori della legge hanno già posto in evidenza "l'eccesso di genericità della previsione dell'articolo .... essendo tutt'altro che univoca la determinazione dei casi in cui il rapporto fiduciario sia comunque posto in crisi", con la conseguenza che la sua sussistenza è rimessa "in pratica al discrezionale (ma ampio) apprezzamento del Governo e del Presidente della Repubblica" (F. RIMOLI, Una nuova legge elettorale per le Regioni, in *Giornale di diritto amministrativo*, n. 4/1995, p. 393).

Sembra, comunque, che nel caso specifico in esame non possa considerarsi sussistente il presupposto per la riduzione della durata in carica del Consiglio. Militano a favore della soluzione alcuni argomenti.

In primo luogo va osservato che, secondo l'opinione prevalente nella dottrina costituzionalistica (Galizia, Lavagna), il rapporto di fiducia corre tra l'organo legislativo e quello esecutivo unitariamente

considerati, con la conseguenza che la rottura del rapporto di fiducia sarebbe contrassegnata sempre da un evento formale, come l'approvazione della mozione di sfiducia o la presentazione delle dimissioni. Pertanto, in assenza di questi presupposti, la semplice integrazione della Giunta, pur con il suo indiscutibile valore politico, non pare dare luogo alla crisi del rapporto fiduciario.

A ciò si aggiunga il criterio ermeneutico di ordine generale sulla cui base occorrerebbe interpretare comunque restrittivamente la disposizione in questione, in quanto limitativa della discrezionalità politica dei singoli consiglieri e dei gruppi presenti nelle assemblee regionali.

In secondo luogo va osservato che la ratio dell'articolo 8 è quella di costituire un deterrente (grazie alla sanzione della durata in carica del Consiglio), nei confronti di cambiamenti di coalizioni realizzate nel Consiglio e non sottoposti al vaglio del corpo elettorale (è una norma "anti-ribaltone"). Orbene, nel caso in questione non si assiste ad un cambiamento della composizione politica della maggioranza, in contrasto con le indicazioni emerse dalla consultazione elettorale, bensì all'integrazione della Giunta con un corpo elettorale e che è risultata la prima per numero di voti. Con la conseguenza che trattandosi sempre della stessa maggioranza non dovrebbe trovare applicazione l'articolo 8.

Per incidens — pur nella consapevolezza del limitato valore dei lavori preparatori (più volte affermato dalla stessa giurisdizione), i quali tuttavia possono essere considerati quali elementi di ausilio interpretativo — si potrebbero altresì richiamare alla memoria alcuni interventi, svolti innanzitutto nella seduta della Camera dei deputati del 20 febbraio 1995, quando è stato esaminato l'emendamento della Commissione Affari costituzionali (classificato con il numero 3.014), volto ad introdurre la norma contenuta poi nell'articolo 8 della legge.

In particolare, l'onorevole Bassanini ha sottolineato che la norma in questione si riferisce solo ad un "cambio di maggioranza". Del resto, la stessa questione pregiu-

diziale di costituzionalità, presenta nella seduta della Camera del 15 febbraio 1995 dai deputati Dotti, Calderisi e Vito — volta a richiamare l'esigenza di norme "antiribaltone" — espressamente si riferiva alle "dimissioni del Presidente e dei membri della Giunta, la loro revoca o il voto di sfiducia nei loro confronti, qualora motivati dal venir meno della maggioranza consiliare costituitasi a seguito dell'assegnazione dei seggi conseguiti dalla lista regionale come premio di governabilità".

Più specificatamente, nella seduta antimeridiana del Senato della Repubblica 23 febbraio 1995, il relatore (sul disegno di legge riguardante il nuovo sistema elettorale) Villone, in sede di replica durante la discussione generale, esplicitamente, in riferimento all'espressione: "rapporto di fiducia comunque posto in crisi", ha ritenuto che vi si debba "vedere quello che normalmente viene detto dalla dottrina quanto al rapporto fiduciario, e cioè tutti gli eventi che nell'esperienza parlamentare nostra e nell'analisi dottrina vengono ricondotti ad un concetto di crisi. Per quanto mi riguarda ci sono le dimissioni del Presidente della Giunta, c'è la mozione di sfiducia, non c'è il rimpasto parziale del Governo regionale che non conduca alla sostituzione del Presidente, per il motivo che ho già richiamato, che nella nostra esperienza il rimpasto di governo non necessariamente ha condotto ad un nuovo voto di fiducia. Non vi è quindi una connessione necessaria tra rimpasto e fiducia, non c'è una coincidenza tra il rimpasto ed il concetto di crisi".

Ed inoltre: nella stessa seduta, in sede di esame degli emendamenti presentati all'articolo 8, lo stesso relatore Villone ha ribadito altresì, sempre a proposito delle ipotesi di rimpasto, che "o questo si traduce in un atto formale di rottura del rapporto fiduciario, e cioè nelle dimissioni del Presidente della Giunta oppure in una mozione di sfiducia, o non rileva ai fini dell'applicazione di questo articolo".

In terzo luogo, può aggiungersi che l'art. 8 dovrebbe comunque essere interpretato restrittivamente, visto che esso, nonostante l'accortezza del legislatore nell'evitare di

usare il termine « scioglimento », sembra costituire un'ipotesi di destituzione dell'organo consiliare che si aggiunge a quelle previste dall'art. 126 della Costituzione. Sicché, anche ad escludere l'incostituzionalità della norma (che, com'è noto, in molti hanno sostenuto), andrebbe comunque preferita quell'interpretazione che pare alterare in misura minore il sistema delle relazioni tra gli organi regionali, come delineato dalla Costituzione.

Solo per completezza di esposizione ci si limiterà anche ad un accenno alle problematiche più generali concernenti gli organi collegiali, i quali, come noto, si distinguono innanzitutto per la composizione, che in alcuni casi ed in relazione a determinate funzioni può essere "variabile", oppure di tipo "perfetto", in cui è necessaria la presenza e la partecipazione (alla discussione ed alla formazione dell'atto deliberato) di tutti i componenti. È noto che le Giunte regionali, che sono organi collegiali di tipo politico, non rientrano in nessuna delle due ipotesi sopra citate, basandosi invece sul principio del *quorum* strutturale e funzionale, per cui evidentemente l'eventuale ingresso di un membro nel corpo collegiale non comporta di per sé — sulla base dei principi generali — la necessità di procedere ad una rinnovazione dell'intero organo collegiale.

Pertanto, riassuntivamente e sinteticamente, la fattispecie prevista dall'articolo 8 della legge n. 43 del 1995 sembra poter trovare applicazione nel caso in cui durante il periodo di ventiquattro mesi vi sia "comunque" (mozione di sfiducia, questione di fiducia non accolta, dimissioni, decadenza dalla carica per qualsiasi causa del Presidente della Giunta, mancanza per qualsiasi causa di un terzo dei componenti della Giunta) una crisi nel rapporto fiduciario tra Consiglio e Giunta regionale. Diversa si appaleserebbe la situazione nella quale — permanendo il "contratto di maggioranza" all'interno del Consiglio — si proceda a sostituzioni e/o integrazioni nell'organo collegiale della Giunta regionale.

Quest'ultima conclusione è viepiù rafforzata nella fattispecie concreta riguardante la Regione Molise, in cui una forza

politica, facente parte della coalizione vincente, passerebbe da un voto di astensione ad un voto favorevole nei confronti della Giunta già formata, nella quale si avrebbe altresì l'ingresso di un assessore esponente della forza politica in questione. Infatti, in tal modo si avrebbero da un lato non una crisi, ma semmai un "rafforzamento" del rapporto di fiducia, e dall'altro una più concreta applicazione concreta del meccanismo maggioritario previsto dalla nuova legge elettorale regionale, basato sul collegamento di liste provinciali ad una lista regionale di coalizione in vista di un programma e di una partecipazione comuni ai fini del governo regionale.

Si pone a questo punto l'altra questione riguardante le procedure da seguire per eleggere un ulteriore assessore destinato ad integrare l'esecutivo regionale in carica.

Al riguardo resta da vedere se lo Statuto della Regione Molise consenta di procedere all'integrazione della Giunta con un nuovo assessore senza passare attraverso l'apertura formale della crisi. È evidente, infatti, che se così non fosse, allora, dandosi luogo alla crisi del rapporto fiduciario, dovrebbe applicarsi la misura della riduzione della durata del Consiglio.

Occorre, innanzitutto, evidenziare come lo Statuto della Regione Molise, approvato con legge 22 maggio 1971, n. 347, non preveda espressamente l'ipotesi di una integrazione della composizione della Giunta.

Dalla presenza di tale lacuna statutaria non sembra possa evincersi un divieto di procedere ad integrazioni della Giunta, e ciò per una serie di motivazioni. In primo luogo, è noto l'indirizzo dottrinario secondo cui, laddove non vi sia nei rapporti Giunta-Consiglio una puntuale disciplina nella Costituzione (o negli Statuti), allora dovrebbe trovare applicazione — in nome del principio democratico e dell'unità dello Stato italiano — il modello di rapporto intercorrente tra l'esecutivo ed il legislativo statali, con le relative prassi applicative. In proposito, sono sin troppo noti per dover essere qui ripetuti i molteplici casi in cui

si è proceduto a rimpasti nella compagine governativa senza l'attivazione di meccanismi fiduciari.

Inoltre, in ogni caso, l'articolo 28 dello Statuto della Regione Molise prevede espressamente sia la possibilità di sostituire singoli componenti della Giunta nell'ipotesi di dimissioni o di decadenza per qualsiasi causa, sia quella di affidare ad altro assessore della Giunta le funzioni di un altro componente in caso di impedimento temporaneo. Ebbene: in base a generali criteri di ragionevolezza o, se si preferisce, seguendo regole razionali di interpretazione, ed in particolare il cosiddetto "argomento *a fortiori*" (per cui nel più è compreso il meno), evidentemente se lo Stato prevede la possibilità di sostituire un assessore con un altro senza dover ricorrere ad una nuova investitura fiduciaria, allora a maggior ragione una tale procedura può essere seguita nel caso di una semplice integrazione nella composizione della Giunta, la quale integrazione evidentemente ha una minore rilevanza politica rispetto all'altra ipotesi della sostituzione, che potrebbe in linea teorica significare anche il cambio di un assessore di una certa parte politica con un esponente di altra forza politica.

Sembrerebbe, pertanto, da scartare l'ipotesi del ricorso all'articolo 21 dello Statuto, che prevede l'elezione (iniziale) congiunta del Presidente e dei componenti della Giunta. Tale articolo, infatti, sta a significare che l'indirizzo politico è preconstituito dalla maggioranza consiliare, che non a caso vota su "mozioni concorrenti di fiducia" per cui si deve procedere ad un rinnovo della procedura di elezione della Giunta, evidentemente, solo nel caso in cui vi sia un mutamento nell'indirizzo politico di maggioranza.

Piuttosto in tale ambito occorrerà richiamare alcune norme del Regolamento interno del Consiglio della Regione Molise, approvato dal Consiglio stesso con deliberazione n. 144 del 25 marzo 1985.

Infatti, innanzitutto l'articolo 62, secondo comma, prevede espressamente la semplice "comunicazione" del Presidente della Giunta al Consiglio per quanto con-

cerne le “modifiche successive anche parziali” nelle attribuzioni dei componenti della Giunta stessa. Inoltre, l’articolo 65 distingue espressamente le conseguenze delle dimissioni e della decadenza dalla carica del Presidente (che comporta l’automatica decadenza anche della Giunta) e le analoghe ipotesi concernenti singoli componenti della Giunta, nel qual caso il Presidente ha l’obbligo di proporre l’immediata sostituzione al Consiglio (v. rispettivamente il primo ed il terzo comma), per cui non sembra possa adombrarsi la decadenza della Giunta in caso di sua integrazione con l’ingresso di un altro assessore.

Quest’ultima fattispecie di decadenza sembra verificarsi solo nel caso previsto dall’ultimo comma del predetto articolo 65, in base al quale la Giunta deve essere rinnovata per intero (solo) “quando venga a mancare per qualsiasi causa un terzo dei suoi componenti”, e non quindi nel caso minimale di una integrazione assessorile nella composizione della Giunta.

Nella richiesta di parere inviata codesta Regione ricorda che, in passato, per situazioni analoghe, si è seguita la prassi delle dimissioni della Giunta e della successiva rielezione della nuova Giunta con l’integrazione di uno o più assessori. Ma — per le ragioni anzidette — tale prassi sembra essersi verificata innanzitutto *praeter Statuto* mentre semmai avrebbe potuto trovare applicazione il citato articolo 28 dello Statuto stesso. Inoltre, testualmente — sulla base della nuova normativa elettorale — tale prassi rischierebbe di configurarsi *contra legem*, in quanto contrastante con le esigenze di alleanze elettorali e programmatiche di stabilità nelle maggioranze politiche di indirizzo e di compattezza nelle compagini governative, sottese alla legge n. 43 del 1995; ed addirittura potrebbe adombrarsi, sotto un certo profilo, anche *fraus Constitutionis* nel senso che la si potrebbe ritenere un modo surrettizio di intendere il rapporto fiduciario costituzionalmente imposto tra Consiglio e Giunta, che va evidentemente interpretato anche

alla luce del complesso dei principi desumibili al riguardo dalla legislazione ordinaria.

Inoltre — a parte il fatto che probabilmente tale prassi sarà stata il risultato di una sommatoria di singoli precedenti concreti legati alle convenienze politiche del momento, piuttosto che l’espressione di una vera e propria “convenzione” instauratasi all’interno del rapporto fiduciario — non si può non ribadire che, alla stregua di un principio generale, anche le prassi sorte in passato nell’ambito del cosiddetto “diritto parlamentare regionale” debbano essere riviste alla legge dei profondi mutamenti intervenuti nel sistema di elezione dei consiglieri regionali con la legge 23 febbraio 1995, n. 43, la quale ha altresì dettato disposizioni da considerarsi, seppur in senso *atecnico*, “principi fondamentali” in materia di rapporto fiduciario tra Consiglio e Giunta.

Per tutte le argomentazioni in precedenza esposte, concordemente ad un parere espresso dal Ministro delle riforme istituzionali, all’uopo interessato, si ritiene che, alla luce delle norme dello Statuto e del Regolamento del Consiglio molisani, l’integrazione della Giunta con l’ingresso di un nuovo assessore, e quindi con un rafforzamento della maggioranza che sostiene la Giunta, possa avvenire senza una ripetizione del meccanismo di investitura fiduciaria, ma seguendo le procedure previste per il rimpasto assessorile.

Inoltre, non essendovi evidentemente una “crisi del rapporto fiduciario” ma semmai uno suo rafforzamento, si ritiene, altresì, non possa trovare applicazione la norma sanzionatoria di cui all’articolo 8 della legge n. 43 del 1995, che riduce in tal caso ad un biennio il quinquennio di durata in carica del Consiglio regionale. Il Ministro (Frattini);

la direzione generale degli affari regionali e legislativi della regione Emilia Romagna, secondo quanto ha riferito l’agenzia Agi in un lancio del 17 maggio 1996 delle ore 19.22, ha invece sostenuto che « è senz’altro da escludersi che la norma dell’articolo 8 citato abbia inteso stabilire la minor durata della legislatura regionale

per ogni caso di nuova elezione del Presidente e della Giunta regionale » e che nel caso in questione non sono necessarie nuove elezioni in quanto non è venuto meno il rapporto fiduciario tra Consiglio e Giunta in quanto « il legislatore ha voluto riferirsi non a qualunque cessazione del Presidente della Giunta ma, selettivamente, ad una cessazione dovuta a una crisi del rapporto fiduciario, considerato come relazione politica specifica tra un esecutivo e la sua maggioranza » -:

quale sia l'avviso del Governo sulla questione e se non ritengano che la tesi della Direzione generale degli affari regionali e legislativi della regione Emilia Romagna (anche a prescindere dall'evidente conflitto di interessi da cui essa è inficiata) configuri una doppia truffa: da una parte la violazione dell'articolo 8 della citata legge n. 43 del 1995, come sostenuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 1996, dall'altra parte, sul piano politico, un aggiramento della volontà manifestata dagli elettori dell'Emilia Romagna che nelle elezioni regionali dell'anno scorso si erano espressi sulla base dell'indicazione della persona di Pierluigi Bersani come candidato alla presidenza della Giunta regionale, ai sensi delle norme della nuova legge elettorale regionale;

se il Governo non ritenga che l'eventuale mancata applicazione dell'articolo 8 della legge n. 43 del 1995 (in quanto tale norma agirebbe, sostanzialmente, solo nel caso di mozione di sfiducia o di questione di fiducia non accolta), avrebbe come conseguenza che la sola indicazione agli elettori di un candidato alla Presidenza della Giunta regionale perderebbe ogni valore, potendo essa essere facilmente aggirata dai partiti con molteplici espedienti (del resto non vi è solo l'incompatibilità con la carica di ministro: la legge n. 154 del 1981 stabilisce infatti un lungo e articolato elenco di casi di incompatibilità e ineleggibilità che può provocare la decadenza della carica di Presidente della giunta regionale);

se il Governo non ritenga che l'accoglimento della tesi della Direzione generale

degli affari regionali e legislativi della regione Emilia Romagna avrebbe altresì altre conseguenze:

che la stessa indicazione agli elettori del candidato alla Presidenza del Consiglio dei ministri avvenuta nelle recenti elezioni politiche, non essendo neppure assistita da una norma come quella dell'articolo 8 della legge n. 43 del 1995, perderebbe anch'essa valore politico con l'evidente messaggio all'opinione pubblica e forse allo stesso Presidente del Consiglio in carica, che la volontà dei partiti può sovvertire, dopo un anno, la scelta manifestata dagli elettori;

che la tesi sostenuta da vasti settori dell'Ulivo per quanto riguarda la riforma istituzionale relativa alla forma di governo, cioè la tesi che sia sufficiente l'indicazione sulla scheda elettorale del candidato alla carica di Presidente del Consiglio, venga completamente a cadere e che solo l'elezione popolare diretta può costituire un'effettiva garanzia del rispetto della sovranità popolare.

(2-00007) « Calderisi, Vito, Palmizio ».

Il sottoscritto chiede di interpellare i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle risorse agricole, alimentari e forestali, per sapere - premesso che:

il consorzio agrario interprovinciale di Roma e Frosinone dal gennaio 1992 è stato posto in liquidazione coatta amministrativa;

nonostante gli esodi ed i prepensionamenti, sono rimasti circa ottanta dipendenti, di cui circa trenta in cassa integrazione straordinaria, che scade il 31 maggio 1996;

la crisi economica che grava sul consorzio sembra irreversibile, considerato lo scarso volume delle vendite dei prodotti tipici del consorzio stesso e la dismissione di importanti attività redditizie come la vendita degli alimentari e dei prodotti assicurativi e finanziari;

la cassa integrazione non può più essere prorogata, perché sono scaduti i termini, se non per motivi di ordine pubblico o di particolare interesse sociale da tutelare; i vertici del consorzio agrario interprovinciale di Roma e Frosinone in un incontro con le rappresentanze sindacali hanno comunicato la propria decisione di porre in mobilità i dipendenti in cassa integrazione;

molti di questi, quelli che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, non godrebbero di quest'ultimo ammortizzatore sociale in base all'accordo del 27 maggio 1995, che prorogava ulteriormente il periodo della cassa integrazione a scapito della mobilità —:

quali provvedimenti urgenti intendano adottare i ministri interrogati per salvaguardare il livello occupazionale del consorzio agrario interprovinciale di Roma e Frosinone;

se siano allo studio soluzioni concrete per reintegrare i dipendenti in cassa integrazione o per ricollocare gli stessi presso altre amministrazioni private o singole, considerando anche il precedente caso dei lavoratori della Federconsorzi, per i quali si è trovato un accordo a fine aprile 1996 sospendendo i licenziamenti, in attesa di una prossima collocazione presso enti pubblici.

(2-00008)

« Storace ».